

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ART. 4 LR 32/08 E SMI –
DGR 22 dicembre 2020, n. 2-2640.**

Articolo 1. Composizione

1. E' istituita ai sensi dell'art. 4 della LR 32/08, Art.li 146. 148 del D.lgs 42/04 la "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", organo collegiale tecnico-scientifico con il compito di cui al successivo art.5.
2. La commissione è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, o categorie non laureate, purché in possesso di specifica formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla Regione, della competenza a fare parte delle Commissioni.
3. I predetti componenti devono aver maturato "particolare, pruriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" così come disposto all'articolo 148, comma 2, del DLgs 42/2004; in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina e durata.

1. La Giunta Comunale provvederà a nominare con deliberazione i componenti della commissione locale per il paesaggio, sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dalla legge in materia e a seguito di comparazione dei curricula pervenuti.
I membri da nominare sono scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione di curriculum sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 01/12/2008 n. 34-10229 e s.s.m.i.
2. I componenti della commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.
3. Il mandato del singolo commissario è rinnovabile per una sola volta.
4. Qualora si verificassero cause di decadenza di un commissario, il Sindaco provvederà con decreto alla nomina di un nuovo componente.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1 La carica di membro della Commissione è incompatibile con quelle di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunale operanti nel settore urbanistico-edilizio.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici interni all'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. Parimenti i componenti della Commissione devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, qualora si trattino argomenti specifici nei quali siano professionalmente coinvolti, allontanandosi dall'aula, dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari.

1. Le incompatibilità di cui ai commi 2 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di compatibilità della Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza della condizione di componente la Commissione.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle sue funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma LR 56/77 e smi.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
- i. La commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio.
3. La seduta è convocata dal responsabile del servizio. La convocazione avviene tramite posta elettronica.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Per necessità potranno essere eseguite in remoto.
6. Le funzioni di segretario sono eseguite da un funzionario comunale, senza diritto di voto.
7. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
8. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che dovrà essere firmato da tutti i presenti.

Articolo 7.

Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'Autorizzazione

- 1- Il personale dell'ufficio tecnico, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione

presentata, alla soprintendenza, entro i termini previsti dall'Art 146, comma 7 del DLgs 42/04.

- 2- Successivamente alla trasmissione alla Soprintendenza, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'Art. 146 del DLgs 42/04.

Articolo 8.

Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richiesta.

Articolo 9. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamenti che disciplinano la materia.
